

STATUTO

LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPANNORI LU VIA DEGLI STIPETI
6/D

Numero REA: LU - 163958

Codice fiscale: 01687320463

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 271 di Raccolta

**STATUTO
DELLA
"LA COMETA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

Denominazione - sede – durata

ART. 1

E' promossa e costituita dalla Caritas Diocesana di Lucca **"LA COMETA" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.**

ART. 2

2.1 "La Cometa" società Cooperativa sociale ha sede legale nel Comune di Capannori (LU) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 – ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, come succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub 2.1.

ART. 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Modello societario – prevalenza – scopi e finalità – oggetto sociale.

ART. 4

Modello societario

4.1 "La Cometa" Società Cooperativa sociale adotta il modello societario della società a responsabilità limitata, in quanto compatibile con la disciplina prevista dall'articolo 2465 del codice civile vigente in materia di società cooperative.

4.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

Prevalenza

5.1 Ai sensi delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile art. 111 – septies "La Cometa" Società Cooperativa sociale è da considerarsi a mutualità prevalente poiché rispetta le norme di cui alla legge 381 del 08/11/91.

5.2 Troveranno inoltre applicazione i seguenti principi:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

Scopi e finalità

6.1 La Società cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento

cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

6.2 Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario e il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

6.3 "La Cometa" Società Cooperativa Sociale promossa dalla Caritas Diocesana di Lucca si ispira ai principi cristiani di carità e di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento.

6.4 La società Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro produttivo ed economico.

6.5 La Società cooperativa al fine del perseguimento dei propri scopi potrà svolgere la propria attività con terzi.

6.6 "La Cometa" Società Cooperativa Sociale senza finalità di lucro si propone di favorire ed incentivare l'inserimento delle persone nel mondo del lavoro con particolare riferimento alle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 8.11.91 n° 381.

6.7 La Società cooperativa tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, intende costituirsi quale forza operativa ed imprenditoriale per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili per combattere la disoccupazione e lo stato di emarginazione in cui si trovano le persone svantaggiate ed il loro recupero educativo e riabilitativo attraverso l'occupazione lavorativa.

6.8 Per il perseguimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa oltre un rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

6.9 La società Cooperativa perseguirà la stabile organizzazione delle risorse fisiche materiali e umani dei soci che ha qualsiasi titolo professionale partecipino e concorrano nelle diverse forme, all'attività produttiva e gestionale della Cooperativa.

6.10 La cooperativa tutela gli interessi singoli e cooperativi, promuovendo tutte quelle iniziative ed attività inerenti anche l'aggiornamento, la formazione e qualificazione tecnica professionale nei diversi settori e le attività previste dallo statuto, atte a promuovere il benessere e sviluppare l'attività del socio compatibilmente con il suo status soggettivo.

6.11 Sviluppare nell'ambito della comunità, iniziative, attività di promozione, sensibilizzazione, conoscenza e diffusione dei bisogni rappresentati dai vari gruppi presenti a vario titolo sul territorio e persone singole che sono emarginate dal contesto socio – economico produttivo.

6.12 Attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni e dei privati a favore di gruppi, persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

ART. 7

Oggetto sociale

7.1 La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la ricerca, l'organizzazione, la gestione e il coordinamento in proprio e/o per conto di enti pubblici e privati dei seguenti servizi ed attività:

7.2 Attività servizi in favore dell'ecologia e dell'ambiente, manutenzione, gestione di impianti depuratori, raccolte differenziate delle diverse tipologie dei rifiuti, recupero trasformazione, commercializzazione dei medesimi.

Attività di stoccaggio, recupero e/o trasporto in discarica autorizzata per conto di enti pubblici aziende e privati, gestione centri di raccolta o stazioni ecologiche di

rifiuti;

7.3 Manutenzione e pulitura dei parchi e boschi, giardini attività di bonifica del territorio in generale;

7.4 servizi di pulizia di impianti ed edifici e strutture, manutenzione restauro, rifacimenti degli intonaci, muratura tinteggiatura, lavori di falegnameria, idraulica, meccanica e meccanica elettrotecnica, servizi traslochi attività di sartoria e costumistica scenografica;

7.5 servizi di vigilanza e segreteria per mostre, congressi, convegni sale cinematografiche e congressi; attività e servizi per il tempo libero quali l'organizzazione e la gestione di centri ludico ricreativi con sala da ballo, tombola ed altri giochi sociali, area attrezzata per i bambini, scuola di ballo per tutte le fasce di età e per i diversamente abili; attività e servizi di ristorazione in generale e gestione di self-service;

7.6 gestione di sale di ritrovo divertimento spettacolo e del tempo libero, impianti sportivi, centri sociali e di aggregazione;

7.7 gestione e sviluppo di attività turistiche nelle sue varie articolazioni e manifestazioni relative anche all'organizzazione di gite, servizi di guide e comitive turistiche, allestimenti mostre spettacoli manifestazioni con servizi di segreteria e custodia catering.

7.8 riordino di biblioteche ed archivi nonché raccolta dati;

7.9 compilazione di statistiche censimenti ed indagini conoscitive;

7.10 attività inerente il trasporto di merci per conto terzi e trasporto di persone a mezzo di autovetture e pulmini; servizi di consegna merci e attività di corriere;

7.11 servizi rivolti all'interno di mercati fiere macelli pubblici etc..;

7.12 gestione di servizi mensa;

7.13 servizi di custodia sorveglianza e biglietteria per musei, fondazioni, mostre, teatri, fiere, cinema, parcheggi pubblici e privati campi per nomadi, mercati etc..;

7.14 servizi e gestione della pubblicità affissione, ed attività in genere rivolta alla pubblicità;

7.15 gestione di servizi di promozione informazione e pubblicità in genere per conto di tv radio pubbliche e private testate giornalistiche locali e nazionali, diffusione e distribuzione di depliant, volantini, etc..;

7.16 traduzioni di brani documenti ed atti di qualsiasi natura nelle diverse lingue interpretariato e servizi di dattilografia e stenodattilografia;

7.17 attività e servizi di facchinaggio generico per carico, scarico e movimentazione merci in aziende, scali ferroviari, luoghi doganali e portuali etc.. Servizi complementari come insaccatura, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, assemblaggio, stoccaggio, pressatura, imballaggio, pulizie dei magazzini e piazzali, mediante mezzi propri e/o con ausilio di carrelli elevatori, trattoristi, gruisti, traspalet, etc..

7.18 La cooperativa potrà assumere svolgere e gestire servizi relativi alla manutenzione e pulizie di impianti industriali;

7.19 attività, lavorazioni e manutenzione in proprio di prodotti e merci conto terzi etc.. gestione per conto terzi di magazzini e centri commerciali;

7.20 attività di pulizie in generale per conto terzi;

7.21 gestione in proprio o per conto terzi di magazzini e centri commerciali;

7.22 gestione manutenzione e pulizia di impianti industriali, pubblici e privati;

7.23 servizi e consulenza di: sistemistica su personal computer, installazione e disinstallazione di software e di hardware, manutenzione ai sistemi microsoft;

7.24 al fine di rendere possibile l'inserimento nel mondo produttivo e del lavoro il

maggior numero possibile di soggetti svantaggiati in relazione alla diversa tipologia del disagio rappresentato potrà gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi aziende agricole in proprietà o in affitto, lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi e attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli in proprio o acquistati;
7.25 attività di produzione di piante in serra o in pieno campo.;
7.26 attività di produzione e commercializzazione di piante e prodotti per agricoltura e di beni non prodotti dalla cooperativa anche in altri settori;
7.27 attività di allevamento di animali a scopi alimentari e non, itticoltura, acquacoltura etc...;
7.28 produzione e commercializzazione in proprio o per conto di terzi di prodotti di panificazione, focacceria, pasticceria;
7.29 l'acquisizione per conto di privati, aziende ed enti pubblici di forniture e commesse per la lavorazione di semilavorati, assemblaggio e montaggio etc. nei diversi settori produttivi artigianali ed industriali come ad esempio nel calzaturiero, meccanico, elettromeccanico, falegnameria, cartario, tessile, rilegatoria di testi o libri etc.
7.30 produzione, raccolta, selezione, riparazione, movimentazione manuale e meccanica e trasporto di bancali, pallet, pedane di casse per imballaggio ed altri manufatti in legno e di altre tipologie di materiali, ovunque effettuate, anche presso terzi.

TITOLO III
MODALITA' ATTUATIVE DEGLI SCOPI E DELL'OGGETTO
SOCIALE

ART. 8

8.1 Lo svolgimento l'organizzazione l'articolazione e la gestione delle attività e servizi nei settori previsti dall'oggetto sociale della cooperativa, potranno essere disciplinati da specifici regolamenti, apposite deliberazioni e comunicazioni di servizio predisposte all'uopo dagli organi della società.
8.2 La cooperativa si potrà avvalere dell'opera di tecnici, operatori professionali qualificati e del volontariato, nonché responsabili di servizi.
8.3 Potranno inoltre essere costituite apposite commissioni tecniche di lavoro per lo studio e la progettazione di iniziative e la realizzazione di nuovi servizi ed attività.
8.4 Le commissioni potranno produrre proposte nel campo dell'aggiornamento e la formazione professionale ed elaborare percorsi educativi per i soci ed il loro avviamento al lavoro etc...
8.5 La composizione, i poteri, i compiti delle commissioni saranno stabiliti dall'organo amministrativo.
8.6 La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria; come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione assoluta della possibilità di svolgimento e di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzati e/o iscritte in appositi albi od elenchi, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
8.7 La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

8.8 E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

8.9 La cooperativa può pertanto costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 dicembre 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

8.10 Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

8.11 Dare adesione e partecipazioni ad enti ed organizzazioni economiche, consortili fideiussore dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare agli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

8.12 Concedere avalli e cambiali, fideiussioni, ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

8.13 Costruire o acquistare, affittare sedi succursali filiali nonché macchine ed attrezzature utili all'espletamento dell'attività sociale.

ART. 9

9.1 Premesso che il rapporto tra la Cooperativa e il socio che presta attività lavorativa è regolato dal diritto comune e dal presente statuto e regolamento interno, il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori e ai soci lavoratori svantaggiati durante l'esercizio sociale per l'attività da loro svolta nei diversi settori e servizi previsti dall'oggetto sociale, sarà riferito possibilmente a quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti ovvero in assenza di essi ai contratti di lavoro riferiti alle categorie di lavoratori simili.

9. 2 In tale ipotesi verrà applicata solamente la parte di norme specifiche alle quali si farà riferimento.

9. 3 Quanto sopra in relazione e compatibilmente anche con la natura associativa del rapporto socio – cooperativa e pertanto con le esigenze sociali economiche della società.

TITOLO IV

Soci - tipologia - requisiti - diritti - obblighi – procedura di ammissioni

ART. 10

Soci – tipologia

10.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo di nove.

10.2 I soci cooperatori possono superare il numero di diciannove se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

10.3 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

10.4 Possono essere soci altresì le persone fisiche e giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica e produttiva nonché degli scopi delle finalità e dell'oggetto sociale della Cooperativa .

10.5 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori;
- b) soci lavoratori svantaggiati;
- c) soci volontari;

10.6 Possono essere soci soggetti diversi da persone fisiche ed in particolare persone giuridiche pubbliche e private.

10 7 Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del libro dei soci in base alle

appartenenze a ciascuno delle categorie suindicate.

10.8 Il regolamento interno della Cooperativa disciplinerà il rapporto di scambio mutualistico prevedendo il principio di parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alla medesima categoria.

ART. 11

Requisiti

11.1 Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa intendono partecipare e perseguire agli scopi sociali partecipando interamente alle attività sociali con specifiche competenze, specializzazioni e capacità non in contrasto con l'oggetto sociale.

11.2 Non possono essere soci gli interdetti, gli inabili, i falliti non riabilitati e chi comunque abbia interessi contrastanti con quelli della società, a meno che non rientrino e siano considerati quale persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 8 novembre .91 n° 381.

ART. 12

Soci lavoratori

12.1 Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire e maturità professionale inerenti i settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, o comunque che possano concorrere con la propria prestazione lavorativa al raggiungimento dei fini sociali ed allo sviluppo e il potenziamento della Cooperativa, nei diversi settori di attività previsti dall'oggetto sociale;

12.2 Tutti coloro la cui partecipazione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico secondo le finalità e gli scopi sociali previsti dallo statuto.

12.3 Coloro i quali perseguono le finalità e gli scopi sociali previsti dallo statuto;

12.4 Che collaborano e partecipano alla gestione dell'impresa e la formazione degli organi sociali;

12.5 Che partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa anche attraverso apposite commissioni tecniche interne all'impresa ove costituite.

12.6 Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa ed ai risultati economici.

12.7 Coloro che mettano a disposizione le proprie capacità per le attività esistenti e in relazione alle nuove e diverse opportunità nonché delle tipologie di attività lavorative create sia all'interno che all'esterno con le committenze dalla Cooperativa, sulla quantità e la qualità delle prestazioni occorrenti.

12.8 Il rapporto dei soci, ancorché ulteriore a quello sociale, trova quest'ultimo il suo fondamento in quanto la Cooperativa ha lo scopo di offrire opportunità ed occasioni di lavoro ai propri soci, fornendo loro una serie di servizi e sostegni finalizzati al perseguimento prevalente del fine istituzionale dell'ente.

12.9 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione Italiana e meglio precisati nel regolamento interno della Cooperativa.

12.10 In considerazione delle peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro che lo stesso e il relativo trattamento economico normativo saranno disciplinati dall'apposito regolamento interno

redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 13

Soci lavoratori svantaggiati

13.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381 del 8 novembre 1991 e dalla legislazione vigente.

13.2 Esse devono costituire almeno 30% dei lavoratori della Cooperativa e compatibilmente con il loro status soggettivo essere socio della Cooperativa stessa.

13.3 La condizione della persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza.

13.4 Potranno con delibera dell'organo amministrativo essere predisposti dei protocolli per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ed al rispetto e l'osservanza di tali protocolli saranno tenuti obbligatoriamente i soci svantaggiati medesimi.

ART. 14

Soci volontari.

14.1 I soci volontari sono coloro che prestano le loro attività ed impegno nella cooperativa gratuitamente ed esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali della medesima e per fini di solidarietà di sostegno e appoggio ai soci svantaggiati.

14.2 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie sociali professionali.

14.3 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.

14.4 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

ART. 15

Diritti dei soci

15.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

15.2 Il socio non amministratore che intende avvalersi della prerogativa di cui al punto 15.1 dovrà fare richiesta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax scritto all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta comunicandola al richiedente.

15.3 La consultazione può svolgersi con modalità durate e orari tali da non arrecare pregiudizio e disservizio all'ordinario svolgimento delle attività lavorative.

15.4 Il regolamento interno potrà disciplinare in modo specifico la materia.

15.5 Tale diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 16

Obblighi dei soci

16.1 Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge dallo statuto, dalle delibere e dalle comunicazioni di servizio emesse dagli organi della società, dal regolamento interno i soci sono obbligati al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

a) Della quota sociale.

b) Della tassa di ammissione a titolo di rimborso della spesa istruttoria della domanda e di tutti gli altri adempimenti connessi all'avvio del socio al lavoro.

c) Dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di

approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

d) È fatto divieto ai soci lavoratori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di presentare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 17

Procedura di ammissioni

17.1 Chi desidera diventare socio della cooperativa deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo che dovrà contenere i seguenti elementi e documenti allegati rispettivamente per:

a) Le persone fisiche, autocertificazione dalla quale risulti nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali e titoli specifici, attestati di servizio, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopie di un documento valido di riconoscimento.

b) Le persone giuridiche la denominazione sociale, sede e codice fiscale, inoltre dovranno indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, copia della delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

17.2 la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

17.3 Sia per le persone fisiche che giuridiche si deve inoltre indicare:

c) I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

e) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto, il regolamento interno se predisposto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

f) La dichiarazione di impegno ad osservare e rispettare lo statuto, il regolamento interno, le deliberazioni e le comunicazioni di servizio legalmente adottate dagli organi sociali;

g) Partecipare concretamente alle attività della cooperativa secondo le necessità della stessa nei vari settori di lavoro e con esse al perseguimento degli scopi sociali della cooperativa fissate dallo scambio mutualistico e dal regolamento interno.

17.4 Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a corredo e a migliore documentazione della domanda di ammissione.

17.5 Al fine di completare il percorso dell'aspirante socio, dopo la domanda di ammissione, il medesimo potrà essere chiamato ad effettuare un colloquio aperto e strutturato con alcuni step volti all'approfondimento di elementi conoscitivi, scambi informativi sulle aspirazioni, attitudini, obiettivi e conoscenze disponibili dell'aspirante socio da un lato, informazione e formazione sugli aspetti generali di conoscenza del funzionamento della Cooperativa e del rapporto di scambio mutualistico dall'altro.

17.6 Tutto ciò al fine di favorire e verificare le reali motivazioni e intenzioni a voler entrare a far parte della compagnia sociale della cooperativa.

17.7 Il colloquio potrà essere effettuato tra l'aspirante socio e/o la segreteria della Cooperativa, il presidente, l'organo amministrativo e personale tecnico in considerazione della necessità della tipologia del lavoro in cooperativa.

ART. 18

Ammissione

18.1 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dallo statuto delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

18.2 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

18.3 Nel caso di rigetto della domanda, l'interessato proponente può ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto chiedendo che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata in occasione della sua prossima successiva convocazione.

18.4 Gli amministratori nella relazione al bilancio illustreranno le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

18.5 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e quello risultante dal prescritto libro dei soci.

18.6 La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata da parte del socio.

ART. 19

Modalità del versamento della quota sociale della tassa di ammissione del sovrapprezzo

Il socio ammesso dovrà versare al momento della comunicazione dell'ammissione il 50% (cinquanta per cento) della quota sociale, il 50% (cinquanta per cento) della tassa di ammissioni e il 50% (cinquanta per cento) del sovrapprezzo se stabilito, il restante 50% (cinquanta per cento) entro il mese successivo.

TITOLO V

Quota sociale – tassa D'ammissione - il sovrapprezzo.

ART. 20

20.1 Il valore nominale di ciascuna non può essere inferiore o superiore ai limiti di legge.

20.2 Chi desidera diventare nuovo socio della cooperativa dovrà sottoscrivere una quota di capitale di importo non inferiore a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

20.3 La tassa di ammissione è determinata dall'organo amministrativo.

20.4 L'eventuale sovrapprezzo che potrà essere determinato annualmente dall'assemblea dei soci tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio.

20.5 Tutti i soci sono tenuti al regolare versamento delle quote sociali della tassa d'ammissione e del sovrapprezzo se quest'ultimo stabilito nei termini e nei modi dell'art. 19.

20.6 Il socio che durante la vita della Cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale potrà versare anche ratealmente il relativo importo nei modi e termini che stabilirà con apposta delibera dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

ART. 21

Cessione delle quote

21.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

21.2 Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli

amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome o la denominazione, la residenza o la sede e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

21.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

21.4 Decorso tale termine senza comunicazioni, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

21.5 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

21.6 Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 22

Vincoli sulle quote

22.1 Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o/a vincoli previa autorizzazione degli amministratori; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

22.2 I creditori particolari del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO VI

Perdita della qualità di socio.

ART. 23

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica;
- c) per decadenza del socio in relazione alla diminuzione degli occupati nelle attività e servizi della Cooperativa e/o per fallimento o liquidazione.

ART. 24

Recesso

24.1 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e regolamento contenente norme al riguardo, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) il cambiamento del oggetto sociale e del tipo del società;
 - b) la fusione o scissione;
 - c) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto dall'atto costitutivo;
 - d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - e) la revoca dello stato di liquidazione;
 - f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e/o del regolamento;
 - g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 quarto comma;
 - h) hanno diritto di recedere i soci lavoratori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
 - i) che non si trovino più in condizioni di partecipare e concorrere al perseguimento e raggiungimento degli scopi sociali, ovvero che rapporto di lavoro subordinato autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi ragione;
- 24.2 la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata alla

cooperativa.

24.3 Per tutti i casi previsti dal presente articolo, l'organo amministrativo dovrà esaminare la richiesta di recesso entro 60 giorni dalla ricezione.

24.4 Il recesso ha immediato effetto per quanto attiene i rapporti mutualistici con la comunicazione del provvedimento di accoglimento al socio.

24.5 Nel caso non sussistano i presupposti di recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il tribunale.

24.6 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

24.7 Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima è, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

24.8 L'organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato fa decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 25

Esclusione

25.1 Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi di esclusione del socio a norma di legge, del presente statuto, del regolamento, delle delibere e delle comunicazioni di servizio emesse dagli organi sociali della cooperativa ed a deliberare pertanto di conseguenza nei seguenti casi: sono motivi di esclusione del socio:

- a) Che non osservi il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le comunicazioni di servizio emessi dagli organi sociali.
- b) il socio che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il socio che non partecipi consecutivamente a un numero tre assemblee della Cooperativa senza giustificato motivo;
- d) il socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 16 lettera C, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) il socio svantaggiato che non partecipi e collabori ai progetti, programmi e i protocolli educativi ed riabilitativi di inserimento lavorativo.
- g) Il socio svantaggiato che abbia portato al termine il percorso educativo e abilitativi del proprio progetto e programma di inserimento lavorativo.
- h) Il socio che non osservi i doveri inerenti la formazione.
- i) Che in qualunque modo danneggi la società. Il danno può derivare da ogni violazione dei diritti dei terzi che i soci cooperatori abbiano commesso per dolo o colpa grave, restando salve le responsabilità più gravi delle leggi vigenti. La responsabilità del socio cooperatore sussiste tanto se violazione del diritto del testo sia cagionata dal compimento di atti od azioni quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atto o che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento nelle delibere e comunicazioni di servizio emessi dagli organi sociali.
- j) Che sia stato richiamato più volte formalmente per comportamento negligente, di non rispetto e indisciplinato assunto nello svolgimento del proprio lavoro con grave danno della produttività e dell'immagine della cooperativa.
- k) Il socio che si dimostri inosservante ai doveri di leale collaborazione con la compagnia societaria, il mancato adeguamento agli standard produttivi.

l) Che impedisca il perseguimento degli obiettivi statuali e progettuali della cooperativa;

m) Che non adempia agli obblighi di lavoro dei consigli e delle direttive forniti dagli organi della società e dalla segreteria organizzativa della cooperativa;

n) Che svolga o tenti di svolgere attività e concorrenza contro la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

o) Il socio che con ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempienza.

p) Il socio che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti per legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

In tal caso, quando ricorrano particolari esigenze interne l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

q) Che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

r) Il socio che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza ovvero quanto incorra in una delle cause d'interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n° 142/2001.

s) Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

t) Nei casi previsti dall'art. 2286 e dell'art. 2288;

u) Il socio che non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e si renda moroso nel pagamento della quota sociale, la tassa d'ammissione e il sovrapprezzo secondo le modalità e i tempi previsto dall'art. 19, 20 dello statuto in tal caso il socio inadempiente sarà chiamato e invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione potrà aver luogo soltanto trascorsi 30 (trenta) giorni dopo detto invito.

25.2 L'esclusione del socio cooperatore comporta oltre che la perdita della qualità del socio anche lo scioglimento del rapporto sociale la risoluzione dei rapporti di lavoro, l'interruzioni di prestazioni lavorativa e del rapporto mutualistico.

25.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci.

25.4 Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali danni arrecati alla cooperativa e lo stesso socio, su richiesta dell'organo amministrativo, e obbligato al risarcimento.

25.5 Il provvedimento di esclusione adottato dall'organo amministrativo deve essere motivato e la deliberazione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata.

25.6 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nei termini di legge dalla comunicazione.

ART. 26

Morte del socio

26.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 27.

26.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 27

Liquidazione della quota

27.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 28 - 32/c, la cui liquidazione –eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

27.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 – quinquies, comma 3 del codice civile.

27.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

27.4 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

27.5 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 25, lettere a,e, i, j, k, l, m, n, o, q, r, u oltre al risarcimento dei danni sono tenuti al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

27.6 La cooperativa può compensare il debito dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

27.7 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

27.8 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 28

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall' ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata con almeno il trenta per cento degli utili netti annuali e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall' accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato

dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 29

Capitale sociale

29.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

29.2 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

29.3 La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

29.4 In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

29.5 Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

29.6 Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 30

Bilancio

30.1 L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

30.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

30.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dell'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 31

Ristorni

31.1 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

31.2 I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

31.3 L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

a) Integrazioni dei compensi;

b) Aumento gratuito del capitale sociale.

31.4 Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

31.5 Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a e b dell'art. 32 del presente statuto.

ART. 32

Destinazione utile

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO VIII

Organi sociali

ART. 33

Il funzionamento della cooperativa è fondato sul rispetto delle comunicazioni o ordini di servizio emesse dagli organi della società, delle funzioni deliberative ed esecutive demandate dalle leggi e dal presente statuto agli organi sociali che sono:

- L'assemblea dei soci.
- Il consiglio d'amministrazione o alternativamente l'amministratore unico;
- Il collegio sindacale quando previsto.

ART. 34

L'assemblea

34.1 L'assemblea è l'organo collegiale sovrano della cooperativa e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

34.2 L'assemblea è costituita da tutti i soci facenti parte della cooperativa iscritti negli appositi registri sociali.

34.3 Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti negli appositi registri sociali, ma hanno diritto di voto solamente soci che siano in regola con i versamenti e che abbiano maturato 90 giorni di anzianità a far data dalla loro registrazione nei registri sociali.

34.4 Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salvo diversa delibera dell'organo amministrativo.

ART. 35

Modalità di convocazione - procedure

35.1 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalle leggi.

35.2 L'assemblea viene convocata su iniziativa dell'amministratore unico o del Presidente del consiglio d'amministrazione, da un terzo dei soci, dal collegio sindacale se nominato nei casi previsti dall'art. 2406 del Codice Civile con avvisi spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

35.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

35.4 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissata anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

35.5 Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 36

Competenze e quorum costitutivi e deliberativi

Spetta all'Assemblea:

36.1 Determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;

36.2 Approvare i bilanci;

36.3 Destinazione e utilizzo degli utili;

36.4 Approvare i regolamenti interni;

36.5 Procedere alla elezione del consiglio d'amministrazione, determinarne il numero e i relativi compensi;

36.6 Deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati;

36.7 Deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;

36.8 Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

36.9 L'assemblea delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della deliberazione medesima.

36.10 Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

36.11 Per tali assemblee si applicano i seguenti quorum:

36.12 l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera maggioranza assoluta.

36.13 In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

36.14 Nei casi previsti dal punto 36.8 e 36.9 l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 37

Presidenza – Partecipazione e rappresentanza dei soci – diritto e deleghe di voto.

37.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta a maggioranza dei presenti dell'Assemblea stessa, che con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio per la redazione, del verbale e se del caso due scrutatori.

37.2 Possono partecipare con diritto di voto soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

37.3 Il socio in mora nei versamenti non può esercitare diritto di voto.

37.4 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci.

37.5 Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di due soci.

37.6 La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta e conservata dalla società.

37.7 La delega non può essere rilasciata con il nome di rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

37.8 Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

37.9 Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 cc.

37.10 Le votazioni sono sempre palesi a meno che l'assemblea non decida diversamente.

37.11 Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta, il voto plurimo e disciplinato come segue:

37.12 i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come di seguito specificato:

- 1 (uno) voto per conferimento non superiore a €. 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)

- 2 (due) voti per conferimento non superiore a €. 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

- 3 (tre) voti per conferimento non superiore a €. 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero)

- 4 (quattro) voti per conferimento non superiore a €. 100.000,00 (centomila virgola zero zero)

- 5 (cinque) voti per conferimento non superiore a €. 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero)

37.13 Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti:

37.14 in caso di parità di voti si procede, limitatamente agli interessati con il sistema del ballottaggio.

37.15 Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dal notaio.

ART. 38

Assemblee speciali

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

ART. 39

Organo Amministrativo:

composizione – funzionamento del consiglio di amministrazione e presidenza - poteri dell'organo amministrativo.

Composizione

39.1 La società potrà essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione da un numero di tre ad un massimo di nove membri eletti dai soci dell'assemblea.

39.2 Gli amministratori durano in carica tre anni e restano in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

39.3 Gli amministratori sono rieleggibili e sono dispensati da dispensare cauzioni;

39.4 Spetta all'amministratore unico o ai membri del consiglio ed al presidente il rimborso delle spese sostenute per conto della società nel esercizio delle loro mansioni.

Funzionamento del consiglio di amministrazione e presidenza:

39.5 Spetta al consiglio eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

39.6 Il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o quando ne sia fatta domanda da due consiglieri, ovvero dal collegio sindacale se esistente.

39.7 Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, provvedono alla sostituzione dei mancanti con altri scelti fra i soci, che rimarranno in carica fino alla convocazione dell'assemblea ordinaria.

39.8 La convocazione è fatta cinque giorni prima dell'adunanza, mediante inviti personali recanti l'ordine del giorno e recapitati a mano o per posta e nei casi d'urgenza mediante telegramma o telefonicamente in modo che i consiglieri ne siano informati un giorno prima.

39.9 Le riunioni sono di norma svolte presso la sede legale o altro luogo purché concordato e indicato in invito e sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

39.10 Per la validità del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza del consiglio.

39.11 Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quelle previste dall'art. 2475 V comma c.c. per le quali è necessaria la deliberazione collegiale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ed i relativi documenti devono essere conservati dalla società.

39.12 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

39.13 Le votazioni sono normalmente palesi.

39.14 Le deliberazioni del consiglio d'amministrazioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuta in norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

39.15 Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo o comitato tecnico composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti ed al presidente della cooperativa.

39.16 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

39.17 Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive, comunicazioni di servizio agli organi delegati, ai responsabili di servizio, alla segreteria e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

39.18 Il consiglio per ragioni di assetto organizzativo e per assicurare un efficiente gestione operativa, amministrativa, dei servizi e delle attività della cooperativa, può impartire direttive, comunicazioni di servizio a tutti i soci della cooperativa ed affidare la cura ed il controllo del rispetto di tali atti al presidente.

39.19 Tutta o parte della funzione di cui al punto 39.18 potranno in ogni caso essere attribuite comunque al presidente o ad altro membro del consiglio con specifica delega del consiglio d'amministrazione.

39.20 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

39.21 Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

39.22 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

39.23 In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le funzioni e i compiti spettano al vice presidente, qualora sia stato nominato e in mancanza o nella assenza di questo ad altra persona di fiducia designata dal presidente;

39.24 Al presidente possono essere attribuite e delegate previa delibera del consiglio d'amministrazione funzioni e compiti in merito alla gestione, l'organizzazione, l'articolazione, delle attività e dei servizi svolti dalla cooperativa, l'esercizio del controllo su di esse e dei programmi e progetti attuativi.

39.25 Il presidente, previa apposita delibera del consiglio d'amministrazione potrà delegare o conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

39.26 Il presidente nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di cui al punto 39.24 potrà dare suggerimenti, consigli, impartire direttive ed emettere comunicazione dei servizi.

39.27 Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio d'amministrazione, ne coordina i lavori e la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Poteri dell'organo amministrativo:

39.28 L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta all'organo amministrativo:

A - deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

B - fissare le direttive per l'attività sociale;

C - formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

D - stabilire i compensi per i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;

E - redigere i bilanci;

F - compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

G - stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;

H - accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;

I - assumere lavori ed assegnarli;

J - convenire prezzi ed esigerli;

K - compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

L - rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

M - investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;

N - deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pigni ed altre garanzie;

O - deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;

P - nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;

Q - affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

R - promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

S - fare elezioni di domicilio;

T - assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore, se nominato;

U - deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci, a recesso e all'esclusione dei medesimi.

V - deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

39.29 L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

39.30 Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 40

Rappresentanza

40.1 L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la firma e la rappresentanza legale sociale di fronte a qualunque autorità giudiziaria e/o amministrativa di fronte a terzi e in giudizio.

40.2 L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, possono inoltre aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

40.3 L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione."

"ART. 41

COMPOSIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea sarà scelto tra collegio sindacale o revisore unico.

L'assemblea, ne determina il relativo compenso e designa altresì il presidente del collegio sindacale se nominato.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili".

ART.42

COMPITI DELL' ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo se istituito vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio L'organo di controllo deve nella sua relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali".

ART.43

MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dell'organo di controllo se istituito è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto".

ART.44

CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina dell'organo di controllo, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART.44 BIS

COMPENSI

Gli incarichi dell'organo di controllo, qualunque esso sia, sono conferiti dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante, per l'intera durata degli incarichi stessi.

TITOLO IX

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE – INSOLVENZA – MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

ART. 45

Scioglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 3/4 della totalità dei soci.

ART. 46

Liquidazione

46.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

46.2 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 47

Insolvenza

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 48

Modificazioni dell'atto costitutivo

48.1 Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c..

48.2 La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

ART. 49

Regolamenti

Lo statuto o parte di esso nonché il funzionamento tecnico amministrativo e finanziario della società nonché criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarli a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 50

50.1 Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

50.2 Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica scioglimento della società.

ART. 51

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 52

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmati: - Mori Lino -

- - - **Damiano Simonetti - Notaio - Sigillo** - - -